

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO ANCARANI
Via Scarpa n.6 - 41121 MODENA
Tel. 059/21.64.07 - Fax 059/43.90.106
Pec: alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER IL LAZIO
sezione III bis
-ROMA-
AVVISO PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ART. 150 CPC
NEL
R I C O R S O
MATERIA CONCORSO PUBBLICO IMPIEGO
RUBRICATO AL N. 1497/2026**

per il Sig. **Marco Berti**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato, da considerarsi,
ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto ed elettivamente
domiciliato ex l. 12 novembre 2011, n. 183 da e presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per
comunicazioni al n. di fax. 0594390106 pec
alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

- ricorrente -

CONTRO

1. **Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore (C.F.80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Roma, via dei Portoghesi n. 12;**
2. **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80188230587), domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;**

3. Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80415740580), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

4. Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato;

5. Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato;

- Amministrazioni resistenti tutte domiciliate per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato presso l'indirizzo pec: presso l'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

degli eventuali controinteressati non noti, da individuarsi nei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito che sarà pubblicata nella procedura concorsuale per cui è causa e per la quale impugnazione ci ri;

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,

dei seguenti atti:

1. del giudizio e/o della valutazione della prova scritta del concorso di cui al D.D. n. 2939/2025, (DOC. 6) sostenuta dal ricorrente in data 1° dicembre 2025, punteggio per come anche comunicato con nota di convocazione alla prova orale (DOC. 10), nella parte in cui ha attribuito al Dott. Marco Berti il punteggio di 72/100, anziché 74/100, per le ragioni esposte in narrativa;

2. del verbale della Commissione giudicatrice, non conosciuto, con cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione della prova scritta e sono stati individuati i quesiti da somministrare, ivi compreso il quesito n. 44, nonché della

presupposta griglia di correzione che ha indicato come esatta la risposta (a) al predetto quesito;

3. il verbale della commissione giudicatrice relativo alla correzione della prova scritta - non conosciuto - atto che per primo ha recepito e formalizzato il punteggio illegittimo in cui la Commissione giudicatrice ha formalizzato il punteggio attribuito secondo quanto prevedono le "Istruzioni candidati" (doc. 4) che specificano che al termine della prova, dopo la correzione automatica, il punteggio viene visualizzato e viene prodotto un *"elenco dei candidati contenente cognome, nome, data di nascita ed il punteggio da loro ottenuto. Tale elenco sarà stampato e allegato al verbale d'aula"* (cfr. DOC. 4 istruzioni candidati) .

4. per quanto occorrer possa del Decreto Direttoriale n. 2939 del 9 ottobre 2025 (DOC. 1), recante il bando di concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella parte in cui richiama e fa proprie le modalità di formulazione e valutazione delle prove disciplinate dal D.M. n. 205/2023;

5. per quanto occorrer possa del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 (DOC. 3), ed in particolare dell'art. 9, nella parte in cui affida la redazione dei quesiti a livello nazionale, ove interpretato nel senso di consentire la somministrazione di quesiti ambigui o con risposte errate;

6. della comunicazione di convocazione alla prova orale del 19 febbraio 2026 (DOC. 10), nella parte in cui si fonda sul punteggio illegittimamente attribuito di 72/100;

7. **con riserva di motivi aggiunti**, della futura graduatoria finale di merito della procedura concorsuale per la classe di concorso A021 (Geografia) per la regione Emilia-Romagna, nella parte in cui non collocherà il ricorrente con il punteggio rettificato di 74/100 per la prova scritta;

8. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

**PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,
DEL DIRITTO**

del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di “74” nella prova scritta del concorso per cui trattasi

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Il Dott. Marco Berti, odierno ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Direttoriale n. 2939 del 9 ottobre 2025 (d'ora in avanti “Bando”), per la classe di concorso A021 – Geografia, nella regione Emilia-Romagna (**DOC. 1**).

In data 1° dicembre 2025, il ricorrente ha sostenuto la prova scritta, come da calendario pubblicato con Avviso prot. n. 213231 del 5 novembre 2025 (**DOC. 5**) e secondo le istruzioni fornite ai candidati (**DOC. 4**).

All'esito della correzione, al Dott. Berti è stato attribuito il punteggio di 72/100, come da prova scritta resa nota in data 12 dicembre 2025 tramite accesso a piattaforma dedicata (**DOC. 6**) e come successivamente anche comunicato con convocazione alla prova orale (**DOC. 10**), risultato superiore alla soglia di ammissione (70 punti).

Tuttavia, il ricorrente ha immediatamente riscontrato l'erronea valutazione di una delle sue risposte, segnatamente quella fornita al quesito n. 44 del questionario sottoposto

Sostanzialmente quindi, l'Amministrazione ha considerato come corretta la risposta (a), mentre il Dott. Berti ha selezionato la risposta (c), ritenendola, a ragione, l'unica pienamente conforme al dettato normativo. La mancata attribuzione dei 2 punti previsti per la risposta esatta ha determinato l'illegittima decurtazione del suo punteggio finale.

Con Posta Elettronica Certificata del 19 dicembre 2025, il ricorrente ha segnalato all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna la formulazione “imprecisa ed ambigua” del suddetto quesito, allegando le proprie motivazioni (**DOC. 7**). Tale segnalazione non ha tuttavia sortito alcun riscontro.

Successivamente, con avvisi del 12 e 26 gennaio 2026 (**DOC. 8 e DOC. 9**), l'USR per le Marche, responsabile della procedura aggregata, ha comunicato l'avvenuta estrazione della lettera per l'inizio delle prove orali e il relativo calendario.

Infine, il ricorrente, con comunicazione del punteggio conseguito nella prova scritta (**DOC. 10**), ha ricevuto formale convocazione per l'estrazione della traccia (18 febbraio 2026) e per lo svolgimento della prova orale (19 febbraio 2026).

Il Dott. Berti ha, quindi, interesse a ottenere la rettifica del punteggio della prova scritta da 72/100 a 74/100.

Avverso i provvedimenti in epigrafe, il Dott. Berti insorge, pertanto, con il presente ricorso, affidato ai motivi di diritto che seguono.

MOTIVO UNICO D'IMPUGNAZIONE

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 9 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62 E DELL'ART. 4 DEL D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MANIFESTO NEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).

Il giudizio espresso dall'Amministrazione sulla risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 44 è palesemente illegittimo, in quanto fondato su un presupposto erroneo e su una non corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento.

La questione verte sul ruolo che l'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) svolge nell'ambito della certificazione delle competenze rilasciata agli studenti al termine del primo ciclo di istruzione.

La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione – **opzione (a): “descrivendo le competenze necessarie al superamento dell'Esame di Stato”** – è normativamente e concettualmente errata, mentre la risposta fornita dal Dott. Berti – **opzione (c): “descrivendo la preparazione**

oggettiva dell'allievo in italiano e in matematica” – è quella che descrive in modo più fedele e letterale la funzione attribuita all'Istituto dalla legge.

- **INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:**

tutti i docenti potenzialmente controinteressati che potrebbero risultare scavalcanti nelle successive graduatorie di merito ove è inserito il ricorrente e nei confronti di tutti coloro che verrebbero pregiudicati dal favorevole esito del presente procedimento

- **LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

- **INDICAZIONE ORDINANZA**

- La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza n. 1415/2026 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione TERZA Bis su ricorso r.g. n. 1497/2026 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza stessa.
- VENGONO ALLEGATI IL RICORSO E L'ORDINANZA TAR LAZIO SEZ. III BIS N. 1415/2026 RG PROV.CAU

Modena- Roma, li 17 MARZO 2026

Avv. Alessandro Ancarani